


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di e. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione e. 5,00 - Testo e. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 7 Agosto 2013 N. 26**

Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura.

pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 Agosto 2013 N. 27

Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito.

pag. 6

LEGGE REGIONALE 9 Agosto 2013 N. 28

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche).

pag. 12

LEGGE REGIONALE 9 Agosto 2013 N. 29

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183). pag. 16

REGOLAMENTO REGIONALE 7 Agosto 2013 N. 6

Modifiche ed integrazioni al regolamento 24 agosto 2007, n. 4 concernente "Modalità di esercizio delle funzioni di cui alla l.r. n. 27/2002 (Disposizioni in materia di usi civici)". pag. 25

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 3 luglio 2013 n. 189 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)». pag. 26

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2013 N. 26**Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Finalità)

1. Nell'ottica della razionalizzazione amministrativa, l'iniziativa di cui alla presente legge persegue l'obiettivo del potenziamento dell'offerta di servizi, la realizzazione di economie ed il contenimento dei costi di struttura, mantenendo ferme le finalità di promozione, valorizzazione e sviluppo delle iniziative culturali e di spettacolo fissate dalla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2
(Fusione delle Fondazioni culturali della Regione e del Comune di Genova)

1. In attuazione dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, già istituita ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a procedere, in qualità di incorporata, alla fusione per incorporazione con la Fondazione del Comune di Genova "Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura".
2. La Giunta regionale approva il progetto di fusione e lo Statuto della Fondazione incorporante, redatto dalle Fondazioni partecipanti alla fusione di cui al comma 1.
3. A seguito della fusione, la Regione in qualità di socio fondatore procede alla nomina dei componenti regionali negli organi della Fondazione previsti dal nuovo Statuto.
4. Per effetto e subordinatamente all'attuazione della fusione, il fondo patrimoniale costituito in favore della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro bene della Fondazione stessa, fatti salvi i diritti di terzi, è acquisito dalla Fondazione incorporante. In particolare, la Fondazione incorporante acquisisce e gestisce il patrimonio della collezione Wolfson con finalità di valorizzazione, promozione, gestione ed adeguamento funzionale ed espositivo della collezione stessa.
5. La Regione concede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo ordinario alla Fondazione incorporante nella misura annualmente stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non superiore al contributo assegnato nel 2013 alla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo.
6. Il contributo di cui al comma 5 è stabilito in misura uguale o superiore all'importo necessario per sostenere gli oneri per la gestione della collezione Wolfson nei limiti della spesa storica sostenuta dalla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo e, fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro, per il personale già in servizio presso la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo alla data di entrata in vigore della presente legge e trasferito per effetto della fusione alla Fondazione incorporante.

Articolo 3
(Norme transitorie per la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo)

1. Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo nominato con deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria 25 giugno 2008, n. 25, la Fondazione è retta da un Amministratore unico nominato dalla Giunta regionale al fine di procedere agli adempimenti della fusione. A tale nomina non si applica

la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. All'Amministratore unico competono tutti i poteri di amministrazione già attribuiti al Consiglio di Amministrazione, nonché il compimento di tutti gli atti necessari al perfezionamento della fusione di cui all'articolo 2.
3. L'Amministratore unico decade dall'incarico alla data in cui la fusione di cui all'articolo 2 produce i propri effetti e comunque decorso un anno dalla nomina.
4. Le modifiche allo Statuto della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo necessarie al fine del perfezionamento della fusione sono approvate dalla Giunta regionale.

Articolo 4
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi della l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 2013, stato di previsione della spesa, all'U.P.B. 12.101 "Spese per la promozione della cultura".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 5
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 7 agosto 2013

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2013 N. 26

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Angelo Berlangieri e del Presidente della Giunta Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 106 in data 21 maggio 2013;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 maggio 2013, dove ha acquisito il numero d'ordine 282*
- c) *è stato assegnato alla V Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 30 maggio 2013;*
- d) *la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 18 luglio 2013;*
- e) *la II Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 18 luglio 2013;*
- f) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 6 agosto 2013;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 15 agosto 2013.*

2. NOTE AGLI ARTICOLINota all'articolo 1

- *La legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 è pubblicata nel B.U. 2 novembre 2006, n. 16.*

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 è pubblicata nel B.U. 21 dicembre 2012, n. 24;*
- *il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 è pubblicato nella G.U. 10 ottobre 2012, n. 237;*
- *la legge 7 dicembre 2012, n. 213 è pubblicata nella G.U. 7 dicembre 2012, n. 286, S.O.*

Nota all'articolo 3

- *La legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 è pubblicata nel B.U. 5 gennaio 1994, n. 1.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura – Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura e Affari Giuridici.

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2013 N. 27**Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1
(Finalità)**

1. La Regione Liguria, nell'ambito della propria competenza in materia di tutela della salute e in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito), definisce un sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito dell'età adulta e dell'età pediatrica.
2. Ai fini di cui al comma 1 e in conformità al Piano Nazionale Diabete, la presente legge realizza sul modello "hub and spoke", già sperimentato per altre reti quali l'emergenza e l'oncologia, una rete di servizi ospedale-territorio per il trattamento del diabete mellito, definita Rete regionale integrata diabetologica (RRID), di cui all'articolo 4.

**Articolo 2
(Obiettivi)**

1. Il sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito dell'età adulta e dell'età pediatrica, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) la diagnosi precoce e la cura ottimale della malattia diabetica, al fine di prevenirne le complicanze acute e croniche e di mettere in atto strategie di eccellenza per la cura delle complicanze acute e croniche, che coinvolge l'attività dei seguenti soggetti: medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS), specialisti che operano nei servizi ambulatoriali territoriali, farmacie, centri di assistenza diabetologica per l'adulto e strutture specialistiche pediatriche di diabetologia. Tutte le figure professionali indicate ed i servizi connessi operano in un sistema di rete assistenziale con il Centro regionale di riferimento, capofila ed hub del sistema integrato, distinto in Centro per adulti e Centro pediatrico, a diversa collocazione nosocomiale;
 - b) l'attivazione di sistemi di comunicazione, tramite tavoli tecnici, e relazioni costanti con le Società scientifiche, al fine di un miglior utilizzo e di una buona organizzazione delle competenze esistenti nel sistema sanitario regionale volti ad aumentare le conoscenze sul diabete mellito, sui fattori di rischio della malattia e sulle sue complicanze e a promuovere la formazione del personale dedicato alla quotidiana pratica clinica dei malati affetti dalla patologia;
 - c) la cura per la prevenzione e la stabilizzazione delle complicanze croniche della malattia diabetica;
 - d) il perseguimento di un buon livello di qualità e durata della vita dei soggetti affetti da malattia diabetica;
 - e) l'erogazione ai soggetti affetti da malattia diabetica di prestazioni conformi agli standard raccomandati dalle linee guida nazionali ed internazionali sulla terapia del diabete ed ai livelli essenziali di assistenza;
 - f) l'ottimizzazione della terapia della malattia diabetica, nelle condizioni di ricovero presso ogni struttura sanitaria; in particolar modo va perseguita anche una adeguata assistenza ai soggetti diabetici ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) o che ricevano l'assistenza domiciliare (AD) o assistenza domiciliare integrata (ADI) o si trovino in stato di detenzione presso le case circondariali;
 - g) l'integrazione dei soggetti diabetici nelle attività scolastiche, lavorative, ricreative e sportive ed il reinserimento sociale dei cittadini colpiti dalle complicanze croniche della malattia;
 - h) l'educazione terapeutica strutturata (ETS) dei soggetti diabetici e dei loro familiari, per l'adeguata gestione della malattia;
 - i) la fattiva collaborazione tra i MMG e la Rete diabetologica dei servizi territoriali ed ospedalieri presente nella Regione Liguria;

- j) il riconoscimento del ruolo di collaborazione svolto dalle associazioni dei pazienti diabetici con il sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito.

Articolo 3 (Gestione integrata del paziente diabetico)

1. Il Servizio Sanitario Regionale realizza un sistema integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica per i soggetti in età adulta e per i soggetti in età evolutiva sia per quanto attiene la malattia conclamata sia per le condizioni di cosiddetto pre-diabete e per le situazioni ad alto rischio di malattia come l'obesità.
2. Il sistema integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica di cui al comma 1 è garantito dalla RRID di cui all'articolo 4. Per gestione integrata si intende una partecipazione condivisa da parte di tutti gli attori del sistema nell'applicazione di un programma stabilito di assistenza ai soggetti diabetici, denominato Protocollo diagnostico e terapeutico assistenziale (PDTA) di cui al comma 4. La gestione integrata prevede il consenso informato del paziente e un efficace coordinamento e comunicazione fra assistenza territoriale e specialistica. L'utilizzo della tecnologia informatica sarà implementato affinché tra i vari attori del sistema possa avvenire la massima condivisione delle informazioni cliniche.
3. La gestione integrata della malattia, di cui al comma 2, interessa il singolo soggetto diabetico, dalla diagnosi della patologia, e consiste nell'assistenza prevalente da parte dei MMG e dei PLS, quanto ai casi a bassa complessità, quali il così detto diabete tipo 2 in stabile buon compenso e con complicanze assenti o minime, e nell'assistenza prevalente da parte dei diabetologi, quanto ai casi ad alta complessità, relativi a pazienti con diabete tipo 1, diabete tipo 2 insulino-trattato, diabete tipo 2 non-insulino-trattato, caratterizzati da compenso instabile o precario e/o con complicanze medio-gravi o in progressione e, in ogni caso, nel diabete dell'età evolutiva.
4. L'attività di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica del sistema di gestione integrata è svolta nel rispetto dei PDTA, conformi alle Linee guida nazionali e internazionali, al Piano sanitario regionale, nonché alle recenti indicazioni regionali in tema di gestione integrata delle patologie croniche.
5. L'applicazione condivisa dei PDTA, nel sistema di gestione integrata di cui al comma 2, è personalizzata ed adattata alle necessità ed agli obiettivi clinici del singolo paziente e prevede un approccio clinico multidisciplinare, che renda possibile la massima condivisione di strategie terapeutiche.

Articolo 4 (Rete Regionale Integrata Diabetologica)

1. Al fine di organizzare un sistema coordinato di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito, nonché di verificare in tutto il territorio regionale il rispetto di adeguati standard gestionali dei pazienti diabetici, in osservanza delle recenti Linee guida riguardanti il diabete mellito, con provvedimento della Giunta regionale ed in collaborazione con l'Agenzia Sanitaria Regionale viene istituita la Commissione diabetologica regionale, strumento indispensabile per l'attività ed il buon funzionamento della RRID. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale definisce la composizione e il funzionamento della Commissione diabetologica ed ogni altro compito alla stessa affidato. I componenti della Commissione operano a titolo gratuito.
2. La gestione integrata del paziente diabetico è garantita dalla RRID, organizzata in tre livelli, il primo dei quali fornisce l'assistenza sanitaria generale, il secondo ed il terzo l'assistenza sanitaria specialistica. I livelli sono così articolati:
 - a) il primo livello, rappresentato dai MMG e, per i soggetti diabetici in età evolutiva, dai PLS;
 - b) il secondo livello, istituito presso ogni Azienda sanitaria locale, rappresentato da unità operative semplici di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche e, per l'età evolutiva, da funzioni aggregate alle strutture complesse di pediatria;
 - c) il terzo livello, istituito presso l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino -IST -Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, rappresentato da un'unità complessa di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche; al terzo livello appartiene, altresì, la struttura denominata Centro regionale di riferimento per la diabetologia in età pediatrica (CRR), di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 5
(Assistenza di secondo livello)

1. Presso ogni Azienda sanitaria locale è istituita, quale articolazione di secondo livello, un'unità operativa semplice di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche, a collocazione ospedaliera o a collocazione territoriale, dotata di personale dedicato.
2. Le unità operative di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche sono dirette da medici specialisti nelle discipline di endocrinologia e malattie del ricambio oppure diabetologia e malattie del ricambio e vi prestano attività medici specialisti nelle discipline di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche, dietisti, infermieri esperti di diabete e psicologi.
3. Ai fini della terapia del diabete dell'età evolutiva, nell'ambito di ciascuna Azienda sanitaria locale è istituita almeno una funzione aggregata ad una struttura complessa di pediatria, quale articolazione di secondo livello, avente compiti preventivi, diagnostici, terapeutici, educativi e di follow-up, rispetto alle diverse forme di patologia, ed operante in stretta collaborazione con il coordinamento del CRR di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 6
(Assistenza di terzo livello)

1. Presso l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino -IST- Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è istituita un'unità operativa di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche, di terzo livello, con personale medico che svolge attività sanitaria, didattica e di ricerca. Tale struttura è dotata di un numero appropriato di letti autonomi di degenza ordinaria e di day hospital, anche ai fini della formazione di medici specialisti, infermieri e personale sanitario. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino -IST- Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro acquisisce il ruolo di Centro regionale di riferimento per il diabete.
2. Con propria deliberazione la Giunta regionale individua presso l'Istituto Gaslini la sede del CRR, quale struttura che esercita funzioni specifiche di coordinamento in ordine all'assistenza sanitaria dei soggetti con diabete dell'età evolutiva, per l'intero territorio regionale.

Articolo 7
(Prevenzione e diagnosi precoce del diabete)

1. Nell'ambito dell'attività di prevenzione e diagnosi precoce del diabete, le Aziende sanitarie:
 - a) assumono le iniziative di prevenzione primaria dell'insorgenza della malattia diabetica miranti a promuovere nella popolazione sani stili di vita, attraverso l'alimentazione corretta e la regolare attività fisica, avvalendosi a tal fine anche del coinvolgimento della Regione, dell'Agenzia Sanitaria Regionale e degli enti locali, dei Dipartimenti di prevenzione, dei Distretti e servizi di educazione e promozione della salute, dei MMG e dei PLS, degli specialisti in medicina dello sport e delle associazioni di pazienti diabetici;
 - b) assumono ogni altra iniziativa di prevenzione e screening individuata con provvedimento della Giunta regionale.
2. Le province, i comuni e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado realizzano iniziative di informazione e formazione sulle problematiche riguardanti il diabete in età evolutiva, la gestione del diabete nei minori in ambiente scolastico, l'alimentazione corretta e la regolare attività fisica.

Articolo 8
(Inserimento del soggetto diabetico nel mondo del lavoro e della scuola)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, attua iniziative volte a favorire l'inserimento dei malati diabetici nel mondo del lavoro. In particolare prevede:
 - a) l'attribuzione alla Commissione diabetologica regionale della funzione di garante per la tutela dei soggetti diabetici;
 - b) la diffusione di informazioni necessarie alla conoscenza della legislazione vigente in materia di diabete mellito, presso le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, le istituzioni scolastiche e sportive;
 - c) la sensibilizzazione degli enti pubblici e privati in ordine alle necessità terapeutiche dei dipendenti affetti da diabete mellito e dei dipendenti con figli minori affetti da diabete, anche al fine di favorire l'assunzione di specifiche clausole contrattuali di tutela dei lavoratori diabetici nei contratti aziendali o di categoria.
2. La Giunta regionale con propri provvedimenti dà esecuzione alle raccomandazioni ministeriali sui diritti del bambino con patologia cronica e sulla somministrazione in ambiente scolastico e

prescolastico di farmaci indispensabili per il compenso metabolico, disponendo, per i casi di urgenza, il coinvolgimento dei soggetti che svolgono funzioni di integrazione sociosanitaria, come i comuni e le associazioni di pazienti diabetici.

Articolo 9
(Ruolo dell'associazionismo)

1. Alle associazioni di volontariato costituite da pazienti diabetici sono riconosciuti compiti di informazione e divulgazione in ordine alla malattia diabetica nonché di tutela del paziente diabetico.
2. L'attività di divulgazione di cui al comma 1 consiste nella produzione e nella distribuzione di materiale informativo in occasione della giornata mondiale del diabete ed in ogni altra circostanza, nell'organizzazione di conferenze per il pubblico e nella pubblicazione di periodici di informazione destinati ai pazienti diabetici.
3. Le associazioni svolgono un ruolo fondamentale di interlocuzione con le istituzioni e di promozione di iniziative di sensibilizzazione e di momenti di confronto con i vertici sanitari regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 9 agosto 2013

IL VICE PRESIDENTE
Claudio Montaldo

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2013 N. 27

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri, Valter Giuseppe Ferrando, Alessandro Benzi, Giacomo Conti, in data 22 marzo 2013, dove ha acquisito il numero d'ordine 271. Successivamente la proposta di legge è stata sottoscritta anche dai Consiglieri Marco Limoncini, Massimo Donzella, Maruska Piredda, Marilyn Fusco, Ezio Chiesa, Aldo Siri;*
- b) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 22 marzo 2013;*
- c) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 29 luglio 2013;*
- d) *è stata esaminata ed approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 6 agosto 2013;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 29 agosto 2013.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Quaini S.)

Con la proposta di legge, ora all'attenzione dell'Assemblea legislativa, la Regione Liguria intende approvare una disciplina in materia di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito, quale patologia che rappresenta un vero e proprio "paradigma" tra quelle configuranti quadri clinici di cronicità e cioè in relazione al suo costante e "pandemico" aumento nei Paesi occidentali. Tale fattore risulta indissolubilmente legato ad eccessiva alimentazione e ad inadeguati stili di vita, ma anche in relazione all'aumento dell'età media della popolazione italiana, in particolar modo in regioni, quali la Liguria, che detengono un'elevata percentuale di soggetti in età avanzata.

L'Italia si è trovata all'avanguardia a livello internazionale dotandosi di un valido ed efficace strumento legislativo nel lontano 1987, con l'approvazione della legge n.115 del 16 marzo 1987, con cui si dava mandato alle Regioni di predisporre, nell'ambito dei propri piani sanitari, progetti-obiettivo ed azioni atti a fronteggiare una patologia ad elevatissimo impatto sociale. L'Atto di intesa Stato-Regioni, di cui agli articoli 2 e 5 della legge 115/1987, ha rappresentato un importante riferimento per la determinazione dei livelli organizzativi dell'assistenza diabetologica, sia a livello strutturale, sia nel contenuto. Molti sono gli aspetti da considerare nel paziente diabetico, ma certamente ogni attenzione va indirizzata alla prevenzione e diagnosi precoce della patologia, svolgendo una forte attività di formazione del personale sanitario dedicato al contatto quotidiano con il paziente, in particolar modo attuando una formazione in ambito psicologico degli operatori che si occupano dei soggetti in età scolare e del conseguente supporto educativo della famiglia. Una cura particolare va riservata a tutti gli aspetti e le complicazioni della patologia, creando un sistema efficace e multidisciplinare che valuti attentamente ogni fase della malattia ed indirizzi ai Centri di maggior specializzazione i pazienti colpiti da complicanze collegate.

A seguito della legge 115/1987 e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, che attribuiva alle Regioni la competenza legislativa in materia di assistenza sanitaria e della sua organizzazione, si è creata una disomogeneità sia di interpretazione che di applicazione del riferimento legislativo, portando anche a livello nazionale ad un ritardo, essendo l'Italia sprovvista fino a poco tempo fa di un Piano Nazionale sul Diabete. Da alcuni mesi esiste finalmente un Piano sanitario nazionale sulla prevenzione e cura della malattia diabetica, approvato di recente in sede di Conferenza Stato Regioni, che rappresenta il più significativo e importante documento di programmazione della cura del diabete dopo la legge 115/87, prevedendo un modello di cura che passa attraverso la compresenza costante di diabetologi e medici di famiglia.

Al fine di colmare la lacuna normativa a livello regionale, la Regione Liguria ha realizzato l'obiettivo precipuo di istituire, tramite questo testo di legge, una rete adeguata di servizi, centri di riferimento locali, aziendali e regionali sia per l'età adulta che pediatrica, che determinino un passo in avanti decisivo per i malati di diabete.

Il contenuto della proposta di legge in esame rappresenta la contestualizzazione nella nostra Regione di quanto definito dal Piano Nazionale Diabete, definendo un sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura, che realizza sul modello "hub and spoke" una rete di servizi "ospedale-territorio per il trattamento del diabete mellito, definita Rete regionale integrata diabetologica. Tale sistema a rete coinvolge l'attività di una pluralità di figure professionali e di servizi connessi che afferiscono ad un Centro regionale di riferimento, capofila e hub del sistema integrato, distinto in Centro per adulti e Centro pediatrico, a diversa collocazione nosocomiale. L'attività del sistema di gestione integrata è svolta nel rispetto di protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali, in conformità alle linee guida nazionali ed internazionali, nonché alle recenti indicazioni regionali in tema di gestione integrata delle patologie croniche.

La gestione integrata del paziente diabetico è, pertanto, garantita dalla Rete regionale integrata diabetologica, organizzata su tre livelli come di seguito articolati:

- *il primo livello, rappresentato dai medici di medicina generale e, per i soggetti diabetici in età evolutiva, dai pediatri di libera scelta;*
- *il secondo livello, istituito presso ogni azienda sanitaria locale, rappresentato da unità operative semplici di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche e, per l'età evolutiva, da funzioni aggregate alle strutture complesse di pediatria;*
- *il terzo livello, istituito presso l'IRCCS Azienda ospedaliera San Martino – IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, rappresentato da un'unità complessa di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche; a questo livello appartiene, altresì, la struttura denominata Centro di riferimento per la diabetologia in età pediatrica (CRR), la cui sede è individuata con deliberazione della Giunta regionale presso l'Istituto Gaslini, ed esercita funzioni specifiche di coordinamento in ordine all'assistenza sanitaria nei confronti dei soggetti diabetici dell'età evolutiva.*

La proposta di legge contiene, inoltre, specifiche disposizioni sulle iniziative di prevenzione primaria dell'insorgenza della malattia diabetica assunte dalle Aziende sanitarie e volte a promuovere nella popolazione sani stili di vita tramite l'alimentazione corretta e la regolare attività fisica, coinvolgendo a tal fine la Regione, l'ARS, gli enti locali, le strutture territoriali di ASL e Comuni, i medici interessati e le associazioni. Infine, con questo testo di legge è prevista l'attuazione di iniziative finalizzate a favorire l'inserimento dei malati diabetici nel mondo del lavoro e della scuola, dando esecuzione alle raccomandazioni nazionali, in particolare relative alle somministrazioni in ambiente scolastico e prescolastico delle idonee terapie.

Da ultimo, ma non per minore importanza, è l'attenzione dedicata dall'iniziativa legislativa al ruolo dell'associazionismo, riconoscendo alle associazioni di volontariato costituite da pazienti diabetici i compiti di informazione e divulgazione in ordine alla malattia diabetica, nonché di tutela del paziente diabetico, e lo svolgimento di funzioni di interlocuzione a livello istituzionale, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e confronto con i vertici sanitari regionali.

Auspicio, in conclusione, che la presente proposta di legge, già ampiamente condivisa in sede di esame referente da parte della competente Commissione, venga suffragata a voti unanimi dai Rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale, affinché con l'approvazione di questo testo normativo la Regione Liguria, seguendo il modello adottato da altre Regioni, si doti di una disciplina legislativa che, prevedendo un sistema di gestione integrata di interventi per la prevenzione, diagnosi e cura della patologia diabetica, ad ogni livello di età, con una articolazione capillare della rete diabetologica sul territorio, possa determinare una riduzione degli accessi ospedalieri impropri per la gestione di tali complicanze e una significativa contrazione dei tempi di degenza media dei pazienti diabetici, ottenendo, già nel breve termine, un conseguente risparmio di risorse economiche.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge 16 marzo 1987, n. 115 è pubblicata nella G.U. 26 marzo 1987, n. 71.*

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2013 N. 28**Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche).**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1**(Modifica al titolo della legge regionale 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche))**

1. Al titolo della l.r. 26/2012, le parole “delle preparazioni galeniche” sono sostituite dalle seguenti: “dei preparati galenici magistrali”.

Articolo 2**(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 26/2012)**

1. L'articolo 2 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2**(Modalità di prescrizione)**

1. I medicinali e i preparati galenici magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi riportati nella Tabella II, Sezione B, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), di seguito denominati farmaci cannabinoidi, sono prescritti dal medico specialista del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e dal medico di medicina generale del SSR, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, sulla base di un piano terapeutico redatto secondo le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente. Restano salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente sulle modalità di redazione delle prescrizioni mediche.”.

Articolo 3**(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 26/2012)**

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 26/2012, le parole: “su presentazione di prescrizione del medico specialista di cui all'articolo 2” sono soppresse.

Articolo 4**(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 26/2012)**

1. L'articolo 7 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7**(Contenimento delle spese per acquisti)**

1. Al fine di ridurre le spese fisse per l'acquisto di farmaci cannabinoidi, la Giunta regionale verifica la possibilità di centralizzazione degli acquisti avvalendosi dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi degli articoli 62 bis e 62 ter della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 5**(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 26/2012)**

1. L'articolo 8 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8**(Risparmi a medio termine)**

1. Ai fini della fornitura al Servizio Sanitario Regionale, per ridurre la spesa dei medicinali cannabinoidi importati dall'estero, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con centri e istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi.”.

Articolo 6
(Inserimento di articolo della l.r. 26/2012)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 26/2012 è inserito il seguente:

“Articolo 8 bis
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione e sull'applicazione delle disposizioni della presente legge. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria una relazione recante:
 - a) il numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi distinti per patologia e per tipologia di assistenza ospedaliera o domiciliare;
 - b) l'ammontare della spesa annua sostenuta per l'acquisto dei farmaci cannabinoidi e la sua incidenza sulla spesa del Servizio Sanitario Regionale;
 - c) l'emanazione degli indirizzi procedurali e organizzativi di cui all'articolo 9, comma 2;
 - d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge, anche con riferimento alle eventuali disomogeneità riscontrate sul territorio regionale e alle problematiche inerenti l'acquisizione e l'erogazione dei farmaci cannabinoidi.”.

Articolo 7
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 26/2012)

1. L'articolo 9 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9
(Norme finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale avvia l'informazione sanitaria di cui all'articolo 5.
2. In coerenza con la programmazione in materia sanitaria e sociale di livello regionale, la Giunta regionale emana, con propria deliberazione, gli indirizzi procedurali ed organizzativi per l'attuazione della presente legge, volti in particolare ad assicurare l'omogeneità nell'organizzazione dell'erogazione dei farmaci in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare, nonché a monitorare il consumo sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi, dei medicinali registrati all'estero e dei preparati galenici magistrali.”.

Articolo 8
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 9 agosto 2013

IL VICE PRESIDENTE
Claudio Montaldo

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2013 N. 28

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri, Alessandro Benzi, Giacomo Conti, in data 20 giugno 2013, dove ha acquisito il numero d'ordine 290;*
- b) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio ed alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento stesso in data 20 giugno 2013;*
- c) *la III Commissione consiliare si è espressa, favorevolmente a maggioranza con emendamenti, nella seduta del 29 luglio 2013*
- d) *stante la nuova riformulazione della proposta di legge priva di norma finanziaria, non si è proceduto all'acquisizione del parere della II Commissione consiliare;*
- e) *è stata esaminata ed approvata a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 6 agosto 2013;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 15 agosto 2013.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Quaini S.)

Con la presente proposta di legge si intende apportare modifiche alla legge regionale 3 agosto 2012, n. 26, ad oggetto: "Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche", al fine di recepire il disposto della sentenza n.141 del 2013 con la quale la Corte Costituzionale ha accolto parzialmente le censure mosse dal Governo nei confronti di tale legge, dichiarando l'illegittimità costituzionale nei confronti dei seguenti articoli, oggetto dell'impugnativa:

- ❖ *articolo 2, commi 1 e 2, relativo alla titolarità e modalità di prescrizione;*
- ❖ *articolo 8, relativo al risparmio a medio termine.*

In via consequenziale, la Corte, ai sensi dell'articolo 27 della legge 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, e 3, comma 1, lettera b), secondo periodo, limitatamente alle parole "su presentazione di prescrizione del medico specialista di cui all'articolo 2".

In sintesi, l'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 26/2012, come già eccepito dalla difesa dello Stato e a giudizio della Corte, viola l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione poiché, indicando i medici specialisti abilitati a prescrivere i farmaci cannabinoidi e definendo le relative indicazioni terapeutiche, interferisce con la competenza dello Stato a individuare, con norme di principio tese a garantire l'uniformità delle modalità di prescrizione dei medicinali nel territorio nazionale, gli specialisti abilitati alla prescrizione del farmaco o principio attivo, nonché i relativi impieghi terapeutici. Tale interferenza determina un contrasto tra l'impugnato articolo 2, commi 1 e 2, e le indicazioni contenute nella determinazione 387 del 2013 con la quale l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha autorizzato l'immissione in commercio dell'unico medicinale cannabinoide presente nel mercato italiano. Al riguardo, viene ribadita l'illegittimità in via consequenziale delle sopracitate disposizioni della legge regionale in questione, cioè l'articolo 2, comma 3 e l'articolo 3, comma 1, lettera b), considerata l'inscindibile connessione con le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2.

L'altra censura sollevata dalla difesa dello Stato e ritenuta fondata dalla Corte Costituzionale riguarda l'articolo 8 della l.r. 26/2012. Tale disposizione, prevedendo l'attivazione di una convenzione da parte

della Giunta regionale con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altro soggetto dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti ai fini medici per la produzione e lavorazione di cannabis medicinale coltivata in Italia, violerebbe l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e ne deriverebbe il contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale che disciplinano il procedimento di autorizzazione alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici, in quanto la norma sembrerebbe surrettiziamente introdurre una autorizzazione ex lege. In primis, la previsione dell'articolo 8 non subordina la stipula della convenzione della Giunta all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni prescritte dalla legislazione statale. In secondo luogo, poiché l'Istituto di Firenze, con il quale è prevista l'attivazione di una convenzione, non risulta aver acquisito le autorizzazioni che, in base alla legislazione statale, sono necessarie alla produzione dei principi attivi stupefacenti a fini medici, il riferimento dell'articolo in questione alle "medesime autorizzazioni", letteralmente inteso, induce ad ammettere che la Regione possa stipulare convenzioni per la produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici con istituti sprovvisti della specifica autorizzazione prevista dalla normativa statale.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'articolato recante modifiche alla legge regionale vigente accoglie il contenuto della pronuncia della Corte Costituzionale, sostituendo interamente gli articoli 2 e 8, dichiarati illegittimi e, inoltre, introduce altre modifiche di carattere marginale, al fine di un completamento della normativa stessa e di un coordinamento del testo con disposizioni legislative nel frattempo intervenute.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 3 agosto 2012, n. 26 è pubblicata nel B.U. 7 agosto 2012, n. 13.

Nota all'articolo 2

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è pubblicato nella G.U. 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.

Nota all'articolo 4

- La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18.

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2013 N. 29

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1
(Approvazione dell'accordo)**

1. E' approvato l'accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, riguardante le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, allegato alla presente legge.
2. Le intese, le richieste e le designazioni previste in capo alla Regione Liguria dall'accordo di cui al comma 1 sono di competenza della Giunta regionale. Per le designazioni si applicano le procedure di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 2
(Effetti dell'accordo)**

1. Gli effetti dell'accordo decorrono dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione dello stesso.

**Articolo 3
(Abrogazione di norme)**

1. A far data dalla decorrenza degli effetti del nuovo accordo, ai sensi dell'articolo 2, è abrogata la legge regionale 13 luglio 2001, n. 20 (Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 9 agosto 2013

IL VICE PRESIDENTE
Claudio Montaldo

Allegato (articolo 1)**Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.****Articolo 1
(Competenze)**

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, di seguito denominato Istituto, fatte salve le attribuzioni e le competenze statali, opera come strumento tecnico - scientifico delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, garantendo gratuitamente alle aziende sanitarie locali, secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni e la collaborazione necessarie all'espletamento delle attività a tutela della sanità umana, della sanità e del benessere animale, della sicurezza alimentare e dell'igiene delle produzioni zootecniche.
2. L'Istituto è tenuto in via ordinaria ad assicurare le funzioni previste dal decreto del Ministero 16 febbraio 1994, n. 190 e dal decreto Ministeriale 27 febbraio 2008 (Attribuzione agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati) e, in particolare:
 - a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, la patogenesi e la profilassi delle malattie infettive degli animali e in particolare delle zoonosi;
 - b) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale e/o vegetale e sull'alimentazione animale, nonché la sperimentazione delle tecnologie e delle metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e/o vegetale;
 - c) gli accertamenti analitici e il supporto tecnico-scientifico e operativo necessari all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione delle malattie degli animali domestici;
 - d) il supporto tecnico scientifico e operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;
 - e) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico scientifico per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
 - f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, dell'igiene delle produzioni zootecniche e dell'igiene degli alimenti di origine animale e/o vegetale;
 - g) l'attuazione di iniziative e programmi per l'aggiornamento del personale sanitario e di altri operatori;
 - h) la realizzazione di ricerche per lo sviluppo delle conoscenze nel settore dell'igiene, della sanità veterinaria e della sicurezza alimentare;
 - i) il controllo sostanziale, di tipo tecnico-scientifico sui laboratori che assicurano le attività di autocontrollo, secondo le modalità e le tariffe determinate dalla Regione Piemonte d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.
3. D'intesa con le regioni e le province autonome competenti, l'Istituto può associarsi ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.
4. L'Istituto, in relazione allo svolgimento delle sue competenze, può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16. La Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, su proposta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, definisce ed aggiorna periodicamente, con proprio provvedimento, le tariffe relative alle prestazioni che comportano il pagamento di un corrispettivo.
5. Mediante le convenzioni di cui al comma 3 l'Istituto può svolgere attività di supporto tecnico scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione, nei dottorati di ricerca e nei master.

**Articolo 2
(Organi)**

1. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.
2. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Direttore generale;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 3 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della Salute, uno dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria ed uno dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.
2. I componenti del Consiglio devono essere muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente e sono scelti fra soggetti aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni; i componenti possono essere confermati non più di una volta. Il Presidente della Regione Piemonte provvede alla nomina ed alla convocazione della prima riunione, nel corso della quale vengono eletti, sulla base del criterio della rotazione tra le Regioni, il presidente ed il vicepresidente.
4. In caso di cessazione anticipata di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, si provvede alla sostituzione; i nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al Consiglio.
5. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) i membri dei Parlamenti europeo e nazionale, dei Consigli e delle Giunte delle Regioni interessate;
 - b) coloro che hanno rapporti commerciali e di servizio con l'Istituto;
 - c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo, secondo comma.
6. La normativa nazionale in materia di amministratori di enti pubblici stabilisce eventuali altre cause di incompatibilità, decadenza, inconfiribilità dell'incarico e comunque ostative alla nomina dei componenti.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalle funzioni in caso di:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa causa;
 - c) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalle cariche regionali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
 - d) assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.
8. Entro cinque giorni dalla conoscenza della sussistenza delle condizioni previste dal comma 7, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto informa il Presidente della Regione Piemonte, il quale, nei casi previsti dal comma 7, lettere b), c) e d), provvede a contestarne la sussistenza all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine, valutate le eventuali controdeduzioni, il Presidente della Regione Piemonte decide definitivamente.
9. Nei confronti del Consigliere designato dal Ministro della Salute la contestazione viene effettuata con le stesse modalità previste per i componenti di designazione regionale ed il procedimento in corso è segnalato al Ministro.

Articolo 4 (Attribuzioni e funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto ed in particolare definisce, sulla base delle indicazioni programmatiche fornite dalle Regioni e dal Ministero della Salute, per quanto di rispettiva competenza, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'ente.
2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - a) entro novanta giorni dall'entrata in vigore dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione del presente accordo, provvede alla revisione dello statuto uniformandolo alla normativa vigente e lo trasmette alla Regione Piemonte per l'approvazione; ove il Consiglio di Amministrazione non provveda entro il termine, la Regione Piemonte assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto, nomina un apposito commissario che provvede agli atti ed ai provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni;
 - b) entro il termine di cui alla lettera a) adotta, su proposta del Direttore generale, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica; ove il Consiglio di Amministrazione non provveda entro il termine, la Regione Piemonte assegna un

- congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto, nomina un apposito commissario che provvede agli atti ed ai provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni;
- c) adotta il regolamento per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Istituto predisposto dal Direttore generale nel rispetto dei principi di cui al codice civile;
 - d) approva, su proposta del Direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del Collegio dei revisori;
 - e) approva, su proposta del Direttore generale, il bilancio di esercizio;
 - f) valuta, sulla base degli obiettivi prefissati, la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto, predisposta dal Direttore generale, trasmettendo allo stesso Direttore generale ed ai Presidenti delle Regioni interessate le relative osservazioni e conseguentemente decide in ordine ai compensi di cui all'articolo 6, comma 7.
3. Il Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dall'adozione, trasmette i provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) alla Regione Piemonte che esercita le funzioni di controllo d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.
 4. La Regione Piemonte, anche su richiesta delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, può incaricare il Consiglio di Amministrazione di svolgere approfondimenti e verifiche su aspetti di particolare rilevanza per il funzionamento dell'Istituto.
 5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute partecipa con funzioni consultive il Direttore generale; il Direttore amministrativo provvede a garantire le funzioni di segreteria.
 6. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e la sua articolazione interna costituiscono oggetto di disciplina statutaria che deve comunque prevedere la possibilità di convocazione straordinaria dell'organo da parte dei Presidenti delle Regioni interessate.
 7. La misura delle indennità spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al commissario straordinario di cui all'articolo 5 è stabilita d'intesa tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Articolo 5 (Scioglimento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Ministro della Salute, può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Regione Piemonte di concerto con i Presidenti delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta e d'intesa con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze nel caso di:
 - a) gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
 - b) chiusura del conto economico con una perdita superiore al venti per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi;
 - c) impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione o situazioni che compromettono il regolare funzionamento dell'Istituto.
2. Con il provvedimento che scioglie il Consiglio decade il Direttore generale e viene nominato - di concerto con i Presidenti delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta e d'intesa con il Ministro della Salute - un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.
3. Il Consiglio deve essere ricostituito nel termine di novanta giorni dalla data del suo scioglimento.

Articolo 6 (Nomina e rapporto di lavoro del Direttore generale)

1. La Regione Piemonte predispone l'avviso per la presentazione delle istanze da parte dei candidati alla carica di Direttore generale e ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio o, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione del presente accordo.
2. Il Direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale ed internazionale e della sicurezza degli alimenti ed è nominato, di concerto con le

Regioni Liguria e Valle d'Aosta, dal Presidente della Regione Piemonte, sentito il Ministro della Salute, tra i soggetti in possesso dei requisiti. Ove non venga raggiunta un'intesa tra le Regioni entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento di concertazione, il parere del Ministro della Salute s'intende vincolante.

3. La predisposizione dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti viene svolta da una commissione la cui composizione è definita d'intesa tra le Regioni con apposito atto amministrativo della Regione Piemonte, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e successivi modificazioni ed integrazioni.
4. Il Direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo e regolato da contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, stipulato tra il Presidente della Regione Piemonte ed il Direttore generale nominato. Previa intesa tra le Regioni, la durata del contratto può essere altrimenti determinata in misura comunque non inferiore a tre anni. Il contratto viene stipulato sulla base di uno schema predisposto dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione Piemonte, acquisita la valutazione sulla relazione gestionale dell'Istituto, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.
7. Il trattamento economico annuo del Direttore generale è determinato dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta ed è commisurato a quello previsto per i Direttori generali delle aziende sanitarie della Regione dove l'Istituto ha sede legale. Il compenso può essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del venti per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione su indicazione delle Regioni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'Istituto.
8. Per quanto non previsto dal presente accordo relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del Direttore generale, si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

Articolo 7

(Competenze del Direttore generale)

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica.
2. Il Direttore generale in particolare:
 - a) propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo economico annuale corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento;
 - b) propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio;
 - c) sottoscrive i contratti e le convenzioni;
 - d) predisporre la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la propone al Consiglio di Amministrazione per la valutazione;
 - e) propone al Consiglio di Amministrazione il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;
 - f) attiva un efficace sistema di informazioni sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso ai servizi in attuazione delle previsioni dell'articolo 14 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) istituisce un'apposita struttura di controllo interno, come previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'azione amministrativa.
3. Sono comunque riservati al Direttore generale gli atti di nomina, sospensione o decadenza del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario.

Articolo 8
(Incompatibilità e cause di decadenza del Direttore generale)

1. Le cause di incompatibilità, di decadenza, di inconferibilità dell'incarico e comunque ostative alla nomina del Direttore generale sono quelle stabilite dalla normativa nazionale per i Direttori generali delle aziende sanitarie locali.
2. L'accertamento delle condizioni di incompatibilità del Direttore generale spetta alla Regione Piemonte. La sussistenza delle eventuali incompatibilità è contestata mediante comunicazione al Direttore generale che, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Regione Piemonte. Decorso tale termine senza che le cause siano rimosse, il Direttore generale è dichiarato decaduto dall'incarico con provvedimento del Presidente della Regione Piemonte.
3. La sopravvenienza dei motivi di incompatibilità di cui al comma 1 è sempre causa di decadenza.

Articolo 9
(Direttore amministrativo e Direttore sanitario)

1. Il Direttore generale nomina un Direttore amministrativo e un Direttore sanitario, che lo coadiuvano nell'espletamento delle sue funzioni.
2. Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e sia in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni in enti o strutture pubbliche o private.
3. Il Direttore sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnico-scientifica, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo non inferiore a cinque anni nei settori pubblico o privato della sanità veterinaria.
4. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e risponde al Direttore generale, cui fornisce parere su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.
5. Il Direttore sanitario dirige i servizi sanitari dell'Istituto e risponde al Direttore generale, cui fornisce parere su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.
6. Il Direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti adottati in difformità dai pareri resi dai Direttori amministrativo o sanitario.
7. Il rapporto di lavoro dei due Direttori è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato; per quanto non previsto dal presente accordo trovano applicazione le previsioni di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e possono essere riconfermati.
9. Il trattamento economico annuo dei Direttori amministrativo e sanitario è fissato in misura pari all'ottanta per cento del compenso attribuito al Direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del venti per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi prefissati annualmente dal Direttore generale da misurarsi mediante appositi indicatori.

Articolo 10
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e due dalla Regione Piemonte. I revisori dei conti sono scelti - ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze - tra i soggetti iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, vigila sulla gestione amministrativa contabile e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed in particolare:
 - a) esamina il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio; verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile;
 - b) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;
 - c) può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'Istituto;
 - d) redige, almeno semestralmente, una relazione sull'andamento dell'Istituto e la trasmette alle Regioni interessate, al Ministro dell'Economia e delle Finanze nonché al Direttore generale.
3. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

4. Le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori e la sua articolazione interna sono disciplinate dallo statuto che dovrà comunque garantire il rispetto dei principi di efficacia e continuità della funzione attribuita al medesimo, assicurandone altresì la piena autonomia.
5. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un corrispettivo stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 13, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per i componenti il Collegio dei revisori delle unità sanitarie locali.

Articolo 11
(Osservatorio epidemiologico veterinario)

1. Presso l'Istituto è istituito l'Osservatorio epidemiologico veterinario che svolge attività di sorveglianza epidemiologica, vigilanza e controllo, nonché l'analisi del rischio, a supporto delle decisioni di sanità pubblica e delle attività di programmazione di competenza delle Regioni.

Articolo 12
(Organizzazione)

1. L'Istituto è ripartito in laboratori ed uffici amministrativi, dislocati presso la sede centrale di Torino e le sezioni periferiche, da individuarsi nell'ambito del regolamento per l'ordinamento dei servizi interni dell'Istituto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).
2. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 del d.lgs. 106/2012, dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), prevedendo la riorganizzazione degli uffici dirigenziali mediante la loro riduzione in misura pari o inferiore a quella determinata in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché l'eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo, la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione, la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorato e contabilità non ecceda comunque il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

Articolo 13
(Buone pratiche di laboratorio ed accreditamento)

1. L'Istituto, al fine di garantire un'attività di certificazione conforme alle prescrizioni comunitarie, adegua costantemente i requisiti strutturali e di funzionamento alla normativa vigente sulla qualità dei servizi, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio ed all'accreditamento delle prove previste nei piani nazionali e regionali di controllo ufficiale su alimenti e mangimi.

Articolo 14
(Finanziamento e gestione economica e patrimoniale)

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato dalle entrate previste all'articolo 6 del d.lgs. 270/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è ispirata ai principi di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 15
(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e della dirigenza sanitaria.
2. Le modalità di assunzione sono quelle previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, del d.lgs. 270/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 16
(Prestazioni rese nell'interesse di terzi)

1. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti ai sensi del precedente articolo 1 a condizione che:
 - a) non venga arrecato pregiudizio all'attività istituzionale;
 - b) siano adottate le misure necessarie ad evitare conflitti d'interessi;
 - c) non si ingenerino indebiti vantaggi per i soggetti contraenti;
 - d) sia assicurata una gestione contabile ed amministrativa separata da quella ordinaria dell'Istituto;
 - e) per le prestazioni erogate a titolo oneroso si faccia riferimento al tariffario di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo.

Articolo 17
(Funzioni di controllo)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono soggetti al controllo preventivo della Regione Piemonte, che è tenuta a pronunciarsi, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto, i provvedimenti riguardanti:
 - a) il bilancio preventivo economico come redatto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), e le sue variazioni;
 - b) il bilancio di esercizio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e);
 - c) lo statuto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) e le sue modificazioni;
 - d) il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b);
 - e) il regolamento per la gestione economico finanziaria patrimoniale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c);
 - f) la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se nel termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento la Giunta regionale del Piemonte non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 3, sono trasmesse contemporaneamente alla Regione Piemonte ed alle Regioni Liguria e Valle d'Aosta che possono prospettare osservazioni o rilievi ai fini della decisione di controllo.
4. Il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta se prima della scadenza la Regione Piemonte richieda all'Istituto elementi integrativi di giudizio; in tal caso dal momento della ricezione dei chiarimenti richiesti, che devono pervenire entro venti giorni a pena di decadenza, decorre un nuovo periodo di trenta giorni.
5. Per l'istruttoria degli atti sottoposti a controllo, nonché per la risoluzione di eventuali questioni applicative del presente accordo, la Giunta regionale del Piemonte istituisce e coordina un gruppo tecnico composto da due funzionari designati dalla Regione Piemonte, di cui uno è il responsabile della struttura competente in materia di prevenzione veterinaria o suo delegato, che assume il ruolo di coordinatore, due dalla Regione Liguria e due dalla Regione Valle d'Aosta.

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2013 N. 29

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

4. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 115 in data 26 luglio 2013;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 agosto 2013, dove ha acquisito il numero d'ordine 298;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 2 agosto 2013;*
- d) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità, nella seduta del 5 agosto 2013;*
- e) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 6 agosto 2013;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 29 agosto 2013.*

5. NOTE AGLI ARTICOLINote al titolo

- *Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 è pubblicato nella G.U. 23 luglio 2012, n. 170;*
- *la legge 4 novembre 2010, n. 183 è pubblicata nella G.U. 9 novembre 2010, n. 262, S.O.*

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 è pubblicata nel B.U. 5 gennaio 1994, n. 1.*

Nota all'articolo 3

- *La legge regionale 13 luglio 2001, n. 20 è pubblicata nel B.U. 1 agosto 2001, n. 7.*

6. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Affari Giuridici, Investimenti e Politiche del Personale.

REGOLAMENTO REGIONALE 7 AGOSTO 2013 N. 6**Modifiche ed integrazioni al regolamento 24 agosto 2007, n. 4 concernente "Modalità di esercizio delle funzioni di cui alla l.r. n. 27/2002 (Disposizioni in materia di usi civici)".**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;
Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;
Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 15 luglio 2013;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 951 del 30/07/2013

EMANA

il seguente regolamento regionale:

**Articolo 1
(Modifiche all'articolo 3 del r.r. n. 4/2007)**

1. La lettera e) comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
"e) tre esperti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 27 del 2002, individuati, tra i propri dipendenti, rispettivamente dalla Direzione Regionale del Territorio della Liguria dell'Agenzia delle Entrate, dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria e dal Direttore del Dipartimento Pianificazione Territoriale della Regione."
2. Il comma 6 dell'articolo 3 del r.r. n. 4/2007 è abrogato.
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 è inserito il seguente comma:
"6 bis. La partecipazione alle sedute della Commissione avviene a titolo gratuito."

**Articolo 2
(Abrogazione dell'articolo 4 del r.r. n. 4/2007)**

1. L'articolo 4 del r.r. n. 4/2007 è abrogato.

**Articolo 3
(Modifiche all'articolo 5 del r.r. n. 4/2007)**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del r.r. n. 4/2007 sono soppresse le parole :
" fino a quando non sia reso operativo l'Albo di cui all'articolo 4,"
2. Al comma 2 dell'articolo 5 del r.r. n. 4/2007 sono soppresse le parole :
", ed iscritti nell'Albo regionale di cui all'articolo 4, quando reso operativo"

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 7 agosto 2013

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 3 luglio 2013, n. 189

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco	GALLO	Presidente
- Luigi	MAZZELLA	Giudice
- Gaetano	SILVESTRI	“
- Sabino	CASSESE	”
- Giuseppe	TESAURO	“
- Paolo Maria	NAPOLITANO	”
- Alessandro	CRISCUOLO	”
- Paolo	GROSSI	”
- Giorgio	LATTANZI	”
- Aldo	CAROSI	”
- Marta	CARTABIA	”
- Sergio	MATTARELLA	”
- Mario Rosario	MORELLI	”
- Giancarlo	CORAGGIO	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 10 ottobre 2012 ed iscritto al n. 138 del registro ricorsi 2012.

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2013 il Presidente Franco Gallo in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Giorgio Lattanzi e sentito l'avvocato dello Stato Filippo Bucalo.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 4 ottobre 2012 e depositato il successivo 10 ottobre 2012 (reg. ric. n. 138 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)».

Sostiene il ricorrente che la disposizione impugnata, prevedendo la possibilità da parte della Giunta di approvare un nuovo calendario venatorio oltre il 15 giugno dell'anno in corso, «sentita la Commissione consiliare competente in materia», si pone in contrasto con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

La legge statale richiamata, infatti, definirebbe «i criteri minimi generali di tutela della fauna selvatica, disciplinando le modalità di svolgimento dell'attività venatoria in materia differenziata sul territorio e assicurando un prelievo venatorio delle specie cacciabili strettamente controllato secondo criteri di sostenibilità». Il prelievo di capi delle varie specie dovrebbe essere collegato all'accertata disponibilità di fauna e alla capacità della stessa di riprodursi, previo costante monitoraggio e verifica, sotto la supervisione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Secondo il ricorrente, la prevista autorizzazione ad adottare un nuovo calendario venatorio senza il prescritto parere tecnico-scientifico dell'ISPRA di cui all'art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992 «costituisce evidente violazione degli standard (minimi e uniformi) di tutela della fauna selvatica omeoterma validi su tutto il territorio nazionale, considerato anche che la norma regionale risulta priva del necessario richiamo al rispetto di quanto stabilito dai commi precedenti, relativi a periodi di caccia e specie cacciabili». Di conseguenza la norma in questione sarebbe suscettibile di determinare l'adozione del nuovo calendario anche in deroga a tali disposizioni e, quindi, a quanto previsto dal citato art. 18 della legge n. 157 del 1992, del quale le stesse costituiscono attuazione.

In conclusione, la disposizione regionale censurata, violando la norma statale quadro che costituisce standard minimo di tutela della fauna selvatica, risulterebbe invasiva della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2.- La Regione Liguria non si è costituita.

Considerato in diritto

1.- Con ricorso notificato il 4 ottobre 2012 e depositato il successivo 10 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)».

La norma impugnata ha inserito nell'art. 34 della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il comma 4-bis, il quale stabilisce che, «in caso intervenga un provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, è autorizzata ad approvare, con provvedimento motivato, un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo».

Secondo il ricorrente, la possibilità da parte della Giunta di approvare, in seguito a un provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio, un nuovo calendario senza il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e in deroga alle altre disposizioni dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e in particolare la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

2.- La questione non è fondata.

Come risulta dai lavori preparatori della legge regionale n. 27 del 2012, la disposizione impugnata è stata approvata in seguito alla sentenza di questa Corte n. 105 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, lettere A), B), C), D), numero 1), E), F), G), H), I), L), M), 2 e 3, della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12, recante «Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni».

Questa Corte aveva ritenuto che tali disposizioni fossero costituzionalmente illegittime perché con esse il calendario venatorio era stato approvato nelle forme della legge anziché con atto secondario, come prevede invece l'art. 18 della legge n. 157 del 1992.

A seguito di quella decisione, si era perciò prospettata alla Regione sia la necessità di provvedere celermente all'approvazione di un nuovo calendario, sia l'eventualità che esso potesse venire sospeso dal giudice della tutela cautelare, una volta assunta la dovuta veste di atto impugnabile. È solo a tali esigenze che intende dare risposta la disposizione censurata, mentre, al contrario, essa non legittima letture volte alla elusione delle prescrizioni cui l'autonomia regionale resta pur sempre vincolata, con riguardo all'area di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

In particolare, diversamente da quanto sostiene l'Avvocatura dello Stato, il comma 4-bis impugnato non prevede, neanche implicitamente, l'esclusione del parere dell'ISPRA, ove necessario, e non consente l'inosservanza delle norme di tutela della fauna selvatica.

Per convincersi di ciò va considerata innanzitutto la collocazione del comma 4-bis, il quale si inserisce in un articolo che disciplina il calendario venatorio, prevedendo, sia le specie protette e i periodi di attività venatoria (comma 1), sia, al comma 4, il procedimento ordinario per l'approvazione del calendario, il quale è adottato dal Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l'ISPRA. È chiaro infatti che l'adozione da parte della Giunta regionale, in via di urgenza, del calendario venatorio, a norma del comma 4-bis, presuppone l'esistenza di tutte le condizioni richieste dal precedente comma 4 tra le quali il rilascio del parere dell'ISPRA. Naturalmente, i principi di efficacia e di economicità del procedimento amministrativo (art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») operano nel senso di escludere la necessità di acquisire nuovamente il parere, quanto ai profili del calendario di cui tale parere ha già tenuto conto, e che non sono stati incisi, né dal provvedimento del giudice, né dal nuovo testo del calendario medesimo.

La deroga alla procedura ordinaria riguarda perciò solo l'organo regionale competente ad adottare il calendario (profilo che in sé non è oggetto di censura da parte dello Stato), del quale rimangono inalterate le condizioni. In particolare il nuovo calendario non potrà prescindere da un puntuale raffronto con le ragioni di illegittimità del primo.

Questa Corte, quando ha affermato che il calendario venatorio deve essere adottato con atto amministrativo anziché con legge, ha precisato che il giudice comune ben può inserire le proprie misure cautelari nel flusso dell'attività dell'amministrazione, «prescrivendo che essa sia prontamente riesercitata secondo i criteri che di volta in volta vengono somministrati, affinché, in luogo del vuoto di normazione, che conseguirebbe alla mera sospensione della legge-provvedimento, si realizzi celermente una determinazione del calendario della caccia, compatibile con i tempi imposti dall'incalzare delle stagioni, e avente natura definitiva» (sentenza n. 20 del 2012).

È in questa prospettiva che si colloca la norma impugnata, sicché il provvedimento della Giunta regionale deve considerare e far venire meno il motivo di illegittimità per il quale è intervenuta la sospensione del calendario. Questa nuova valutazione può riguardare, tra l'altro, aspetti procedurali o prescrizioni dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 o anche, eventualmente, questioni connesse con il parere dell'ISPRA. In tale caso il parere deve essere nuovamente richiesto, mentre negli altri casi l'adozione del nuovo calendario può avvenire sulla base del parere già rilasciato per il calendario di cui è stata disposta la sospensione.

La questione di legittimità costituzionale pertanto non è fondata.

**PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE**

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

IL PRESIDENTE
Franco Gallo

IL REDATTORE
Giorgio Lattanzi

IL CANCELLIERE
Gabriella Melatti

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013.

